

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

4.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE  
CARLO RAMELLA

### INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
ICHINO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706);	
ZANONE: Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854) . . . . .	41
PRESIDENTE . . . . .	41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53
COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	49, 50, 52
DE CATALDO . . . . .	42, 50, 51
FERRARI MARTE . . . . .	42, 43, 47, 48, 51, 52, 53
ICHINO . . . . .	43, 46, 50, 51, 53
MAROLI . . . . .	45, 47, 48, 52, 53
PICCINELLI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . .	42, 45, 49, 50, 52, 53
SABBATINI . . . . .	51, 52
TRANTINO . . . . .	43, 49, 50

La seduta comincia alle 9,15.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Ichino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706); Zanone: Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

deputati Ichino ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge » e del deputato Zanone: « Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della precedente seduta era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che era stata assunta come testo-base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2706.

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** In sede di replica non ho niente da aggiungere a quanto detto nel corso della mia relazione.

**MARTE FERRARI.** Prima di passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2706 desidero ricordare ai colleghi che già nel corso della precedente seduta avevo richiamato la loro attenzione sul fatto che, sulla base della proposta dei due relatori, la Commissione non intende limitarsi a rendere un'interpretazione autentica della legge n. 576 del 1980, ma vuole anche apportare a quest'ultima sostanziali modifiche. Avevo chiesto un rinvio del dibattito al fine di valutare tali modifiche scaturenti dagli emendamenti proposti. Sono ancora oggi dell'opinione che sia necessaria una approfondita valutazione degli argomenti sul tappeto soprattutto a fini di sistematicità della normativa che ci accingiamo ad approvare. Infatti sarebbe opportuno prevedere modifiche di alcune disposizioni della legge n. 576 non prese in considerazione dai due relatori. Intendo riferirmi, in particolare, alle questioni inerenti alle pensioni di vecchiaia; infatti, oggi è necessario un periodo di contribuzione alla cassa di trent'anni prima di maturare il diritto alla pensione che è comunque collegato al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In pratica questo significa che è necessaria una iscrizione alla cassa di circa trentacinque anni che corrisponde ad

una attività lavorativa costante fino al compimento dell'età citata.

Si tratta, come è evidente, di un problema di particolare rilievo che andrebbe preso nella dovuta considerazione al fine di modificare la normativa vigente portando a quindici gli anni di contribuzione necessari, fermo restando il limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età in modo tale da consentire ai professionisti un effettivo godimento del beneficio previsto che altrimenti resterebbe solo sulla carta.

Ribadisco, pertanto, che, data la presentazione di emendamenti miranti ad introdurre modifiche alla legge di riferimento e non solo ad una interpretazione autentica di alcuni suoi articoli, è opportuno valutare con calma le possibilità di modifiche di altre disposizioni della stessa legge: oltre a quella da me citata potrebbero esservene altre che, proprio a causa di un esame meno approfondito del dovuto, ci sono sfuggite.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Desidero far presente che esistono alcune proposte emendative - che credo comunque note alla Commissione - avanzate da una rappresentanza dei sindacati che ho visto ieri. Personalmente condivido tali proposte, che in parte mi pare siano state già recepite dalla Commissione, per cui presenterò alcuni emendamenti relativi a quelle parti non ancora prese in considerazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2706.

Ricordo alla Commissione che sugli articoli e sugli emendamenti ad essi relativi, deve essere acquisito il parere, vincolante, delle Commissioni I e V. Per questa ragione la loro votazione definitiva potrà essere effettuata solo al momento dell'acquisizione dei citati pareri.

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpre-

tata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.

PIETRO ICHINO. In sede di discussione sull'articolo 1 della proposta di legge di cui sono primo firmatario desidero far osservare che già in quest'ultima ed anche nella relazione alla stessa, sottoscritta da tutti i gruppi, era stata lasciata aperta la possibilità di apportare correzioni alle disposizioni previste.

L'intendimento di cogliere l'occasione della discussione della proposta di legge in oggetto per apportare modifiche alla legge originaria era, quindi, stato manifestato sin dall'inizio, per cui desidero far osservare al collega Marte Ferrari che non si può affermare che noi si sia lavorato in modo affrettato e convulso; al contrario direi che la fase di riflessione sulla materia si è protratta per un tempo eccessivamente lungo.

Comunque, c'è ancora tempo per ridiscutere gli emendamenti poiché noi oggi non facciamo altro che trasmetterli alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i pareri. Pertanto mi sembra che il discorso sia ancora del tutto aperto e che comunque non debba essere perso quel carattere unitario che aveva la proposta di legge iniziale e che non debba andare disatteso quell'accordo politico tra tutti i gruppi che ha caratterizzato l'iniziativa legislativa fin dalla sua origine.

MARTE FERRARI. Prendo atto di quanto ha testè detto l'onorevole Ichino ed auspico anch'io l'apertura di un dialogo in Commissione per verificare i fatti nuovi. Con questa considerazione esprimo una valutazione favorevole sull'articolo 1.

VINCENZO TRANTINO. Mi riferisco all'inciso dell'onorevole Ichino in ordine ai tempi da raccomandare alla Commissione affari costituzionali. Vi è, infatti, grande attesa nel settore, largamente giustificata perché queste nuove proposte dovrebbero essere una sanatoria per certi aspetti.

È una mortificazione intollerabile per gente che ha dato tutto alla toga. Mi permetto di segnalare l'opportunità di consentire alla Commissione di svolgere nei tempi brevi quanto è di sua competenza.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, l'articolo 1 sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti alla cassa dal 1952, il limite di 40 anni di età compiuti al momento dell'iscrizione, richiesto per il diritto alla pensione di reversibilità, è riferito all'età di iscrizione all'albo professionale ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:*

ART. 2.

Alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

Nel secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

« La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione ».

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

« Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:

a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenni, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2 ».

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cas-

sa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso ».

Il quarto comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

Nel terzo comma dell'articolo 10 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente.

Nel quarto comma dell'articolo 10 le parole « il contributo » sono sostituite con le parole « il contributo minimo ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Nel quarto comma dell'articolo 11, le parole: « dall'articolo 13, primo comma », sono sostituite con le parole: « dall'articolo 13, secondo comma ».

Nell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

Nel primo comma dell'articolo 12, dopo le parole: « Capitale liquido », sono aggiunte le parole: « ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ».

Il quarto comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Ai fini di cui ai due commi precedenti, si applica il terzo comma dell'articolo 13.

*Nel quarto comma dell'articolo 22, dopo le parole: del Parlamento, sono aggiunte le parole: nazionale o europeo, ed alle parole: Essi possono supplire, sono sostituite le parole: Essi, per il medesimo periodo, possono supplire.*

*Nel quinto comma dell'articolo 23 le parole: ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, sono sostituite con le parole: ai sensi dell'articolo 18, sesto comma.*

*Nell'ultimo comma dell'articolo 26 le parole: con le rivalutazioni intervenute, sono sostituite con le parole: con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319.*

*Nell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:*

Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al quarto comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge.

*Nel primo comma dell'articolo 27, le parole: ai sensi dell'articolo 15, sono sostituite con le parole: ai sensi dell'articolo 16.*

*Nel primo comma dell'articolo 28, le parole: entro l'anno solare successivo, sono sostituite con le parole: entro il secondo anno solare successivo.*

*Nel secondo comma dell'articolo 28, le parole: l'articolo 2, quinto comma, lette-*

*ra b), sono sostituite con le parole: all'articolo 2, ottavo comma.*

*Il terzo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:*

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione.* Credo che non vi sia bisogno di illustrare questo emendamento poiché esso è stato già ampiamente esposto nel corso della discussione sulle linee generali. Comunque, sono a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti.

FIorenzo MAROLI. Chiedo ai relatori di ritirare questo emendamento che riguarda un articolo fondamentale della legge sulla cassa forense e che si aggancia a tutta una « filosofia » della riforma delle casse previdenziali. Tale emendamento tende a modificare quanto il Senato ha fatto recentemente per la cassa di previdenza dei geometri. A mio avviso questo sarebbe sbagliato perché finirebbe per creare dei grossi problemi finanziari e gestionali alle casse. Si dice che la pensione è calcolata sui dieci anni migliori degli ultimi quindici anni di servizio. Va da sé che liquidando le prestazioni sulle punte più elevate ed incassando i contributi sulle punte medie si crea uno scompenso gestionale e finanziario.

Pertanto chiedo l'accantonamento di questo emendamento, perché se mai il problema può essere approfondito con esperti e tecnici per tutte le casse; e quando avremo fatto una norma di legge-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

quadro di riforma per tutte le casse vedremo quale sarà il sistema migliore. A me sembra che se passasse questa impostazione si creerebbe uno squilibrio gestionale e finanziario delle casse perché liquidando le prestazioni sulle punte più elevate si otterrebbe un risultato di gestione non di pareggio. È fuori di dubbio che gli interessati potranno teoricamente gradire questa soluzione; ma sarebbe una soluzione teorica perché da un punto di vista pratico le gestioni richiederanno degli interventi per ripianare e quindi aumentare il contributo o a carico dei singoli soggetti, o a carico della collettività.

Per queste ragioni chiedo l'accantonamento di questo emendamento.

PIETRO ICHINO. Riguardo alle osservazioni dell'onorevole Maroli vorrei a mia volta osservare che, a dire il vero, questo punto primo degli emendamenti all'articolo 2 non corrisponde perfettamente neppure a quanto è stato approvato dal Senato circa la cassa di previdenza dei geometri, perché il Senato, in materia di previdenza dei geometri, ha modificato il testo inviato dalla Camera, che era corrispondente al testo della legge sulla previdenza forense nel senso di dare all'interessato la scelta tra la media dell'ultimo decennio e la media dei redditi dell'ultimo quindicennio.

Ora gli esperti dicono che gli effetti della formulazione approvata dal Senato per quanto riguarda la previdenza dei geometri e gli effetti dell'emendamento qui suggerito dai relatori sarebbero sostanzialmente molto simili nel senso che dare la scelta tra la media del decennio e quella del quindicennio o dare comunque la scelta della media degli anni migliori non cambierebbe gran che le cose se si tiene conto che la rivalutazione è imperfetta.

Detto questo, vorrei ricordare innanzi tutto che, purtroppo, quell'unità formale delle riforme delle casse di previdenza per i liberi professionisti (su cui vi era un'intesa qui alla Camera) ormai è rotta nel senso che, contro gli intendimenti che in questa sede erano stati assunti, al Senato la legge sulla previdenza dei geometri è stata modificata, o si sta modificando, o

si stanno creando i presupposti per una modifica anche della legge sulla cassa unica per i liberi professionisti che già abbiamo trasmesso al Senato da tempo. Pertanto in realtà ormai — per usare una espressione popolare — i buoi sono fuggiti dalla stalla; ed è inutile rincorrere il mito di una perfetta uniformità delle leggi sulla previdenza. Occorre, perciò, attestarsi su una difesa dei principi di fondo: non mi pare che gli emendamenti dei relatori ledano quello sottostante alla riforma. D'altra parte, è la stessa Cassa che ha suggerito questa formulazione del primo comma dell'articolo 2 e certamente essa può essere accusata di tutto tranne che di aver adottato una finanza « allegra »; al contrario è accusata dai suoi stessi componenti di eccessiva severità.

FIorenzo MAROLI. Certamente non in passato.

PIETRO ICHINO. Non credo che gli emendamenti proposti portino ad un aggravio degli oneri per la Cassa, per cui ritengo che le preoccupazioni del collega Maroli possano essere facilmente superate. Nel caso specifico comunque abbiamo a disposizione, dovendo ancora acquisire il parere delle Commissioni I e V, un margine di tempo abbastanza ampio che ci consente di valutare attentamente le osservazioni del collega Maroli.

Personalmente ritengo che la proposta di modifica al primo comma dell'articolo 2 della legge n. 576 sia da accogliere per cui sono contrario alla richiesta di ritiro della modifica in questione rivolta dal collega Maroli ai due relatori proponenti della stessa.

Entrando nel merito dell'emendamento in discussione desidero resti agli atti che la disposizione contenuta nel comma aggiuntivo all'articolo 11 della legge n. 576, relativa al contributo integrativo e nella quale si stabilisce che quest'ultimo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale, non ha carattere innovativo della disciplina oggi vigente, confermando quella che avrebbe dovuto essere l'interpretazione

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

esatta della legge sulla previdenza forense e di quella fiscale. In altri termini, hanno operato correttamente quei professionisti che fino ad oggi non hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto sul contributo integrativo.

Questa precisazione è essenziale per evitare che l'interpretazione errata data da alcune intendenze di finanza su questo punto possa dar luogo a sanzioni nei confronti degli avvocati oltre che degli ingegneri, degli architetti e dei geometri che hanno rispettato la legge considerando il contributo integrativo non soggetto all'IR-PEF ed all'IVA.

A questo proposito desidero brevemente richiamare quanto già accennato nel corso della precedente seduta: secondo una interpretazione, che tutti considerano errata, data dal Ministero delle finanze, il contributo integrativo dovrebbe essere considerato come parte integrante del volume di affari IVA. Sta di fatto, però, che in sede di emissione di ogni singola parcella il professionista deve calcolare e indicare il contributo integrativo in aggiunta all'onorario complessivo che costituisce, per l'appunto, il volume di affari imponibile ai fini dell'IVA. Pertanto, in base all'interpretazione data dal Ministero delle finanze, a fine anno il volume di affari risultante dalle singole parcelle e dalle relative registrazioni dovrebbe essere aumentato dell'importo corrispondente ai contributi integrativi riscossi dal professionista; l'IVA su tali contributi verrebbe a gravare esclusivamente sullo stesso professionista in aggiunta all'IVA riscossa dai clienti. Tutto ciò contrasta con la logica dell'imposta sul valore aggiunto che vuole che tale imposta venga pagata dal cliente e non dal professionista.

MARTE FERRARI. Desidero sottolineare che con la nuova formulazione dell'articolo 2 della legge n. 576 si fa riferimento ad un reddito mobile che contrasta con gli orientamenti di carattere generale seguiti nella regolamentazione di fattispecie analoghe. Nell'ambito del pubblico impiego, ai fini della pensione, il periodo di riferimento è quello dell'ultimo mese la-

vorativo, mentre nel settore privato, in base alla legge in discussione, si pensa di assumere come riferimento gli ultimi cinque anni lavorativi, sia pure indicizzati. Con la disposizione in esame si determina un periodo di riferimento mobile, assunto tramite una scelta a carattere quasi personale.

Come ho detto, noi riteniamo che una norma di tal genere contrasti con l'orientamento che si è inteso seguire nella formulazione della proposta di Cassa unica per i professionisti che prevede una normativa omogenea.

Non ritenendo necessaria in questo momento una fuga in avanti sulla via intrapresa, possiamo oggi consentire su questo emendamento così come formulato dai relatori, riservandoci in tempi successivi di richiamarci al principio generale che riteniamo corretto e che rappresenta uno dei temi di fondo della riforma del regime pensionistico per i liberi professionisti.

In ordine alle pensioni di reversibilità mi richiamo a quanto detto in precedenza ed in particolare alle considerazioni svolte circa la mancata previsione del diritto in questione per chi si è iscritto alla Cassa in data successiva al compimento del quarantesimo anno di età. Su questo argomento penso si debba accuratamente riflettere perché il problema di fondo è quello di garantire comunque i diritti dei superstiti.

FIRENZO MAROLI. Desidero soffermarmi sull'emendamento aggiuntivo di un periodo al terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 576. Tale comma recita: « Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione ». Mi sembra che l'argomento sia male impostato perché qui si dice che questi pensionati non sono tenuti più a pagare il 10 per cento bensì a pagare solo il 3 per cento, cioè non sono più tenuti a pagare 600 mila lire di contributo minimo (e questo va bene), però per i pensionati che hanno, dopo i cinque anni dal pensionamento...

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma qui la modifica è al terzo comma. Ed il terzo comma è proprio quello.

FIorenzo MAROLI. Non è sostituito; è aggiunto.

Comunque, mi sembra sia necessario un approfondimento di questo emendamento. Veda, dunque, il relatore se sia possibile approfondirlo un attimo.

Vi è poi la questione relativa alla modifica dell'articolo 26 nel senso di fare riferimento, per liquidare la pensione minima, all'anno in corso ed al contributo minimo in atto nel corso dell'anno. In sostanza, per il 1982 le pensioni sono calcolate sul contributo minimo dell'anno 1982 moltiplicato per sei. Ho l'impressione che questo rappresenti un onere per la cassa e che si discosti un po' dall'impostazione iniziale. Perciò segnalo questo caso al relatore.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 1 all'articolo 2 desidero fare presente che qui sono state apportate al vecchio testo due modifiche: una alla terza riga e l'altra relativamente ai quindici anni invece dei dieci anni come riferimento ai fini della valutazione.

La prima modifica, come ho sottolineato nella relazione, aveva ed ha un significato molto chiaro perché la pensione può essere corrisposta a coloro i quali, a 65 anni, abbiano almeno trent'anni di effettiva contribuzione. È prevista la facoltà di rimborso ove il professionista cessi dall'attività prima dei 65 anni. Questa norma è stata ritenuta indispensabile per garantire che il diritto a pensione non sorga nel caso in cui l'iscritto abbia richiesto la ripetizione di rimborsi dei contributi a suo tempo versati.

Per quanto riguarda l'ultima questione, come ha già rilevato il collega Ichino, ci troviamo di fronte ad una proposta della cassa, la quale, di fronte alla modifica apportata dal Senato, ha ritenuto opportuno che si prendessero a riferimento i dieci anni migliori dell'ultimo quindi-

cennio, anche per garantire che vi sia un incentivo per il professionista ad effettuare veritiere denunce dei redditi non solo per l'ultimo decennio ma anche per l'ultimo quindicennio, con la sottolineatura che non vi sarebbero stati oneri maggiori per la cassa.

Ora, nulla toglie che nelle more di tempo che ancora sussistono fino al parere della Commissione affari costituzionali, possiamo rivedere con la cassa tale questione e valutare se effettivamente possa essere o non essere maggiore l'onere tenendo presente che indubbiamente una armonizzazione tra questa normativa e quella per le altre casse è indispensabile. Sarebbe opportuno, quindi, stabilire anche un orientamento che la Commissione lavoro dovrebbe adottare di fronte alla modifica apportata dal Senato al provvedimento che è al nostro esame, in modo da armonizzare tale provvedimento con tutti gli altri.

Non ho capito bene il rilievo dell'onorevole Marte Ferrari in ordine alle pensioni indirette. Penso che il collega Ferrari si riferisse al punto 5 degli emendamenti all'articolo 7.

MARTE FERRARI. Ho fatto riferimento a questo aspetto.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Uno dei due relatori era perplesso di fronte a questa modificazione che è stata introdotta per evitare che gli avvocati iscritti all'albo oltre i 40 anni potessero praticamente beneficiare anche del diritto per gli eredi alla pensione indiretta nel caso in cui avessero versato un numero abbastanza ridotto di contributi.

Il criterio dei tre anni è stato introdotto per consentire comunque agli aventi diritto di poter beneficiare di una pensione nel caso che la cessazione fosse avvenuta entro tre anni dal decesso.

Vi è poi il punto 10, su cui ha richiamato la nostra attenzione il collega Ichino. Su questo avevo già sottolineato, nel corso della mia relazione, che tale modifica doveva avere valore di interpretazione au-



VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

tentica perché si tratta di una errata interpretazione data con circolare da parte degli uffici del Ministero delle finanze; e credo che tutti possiamo concordare sia su quanto ho avuto modo di dire nella relazione, sia su quanto il collega Ichino ha avuto modo di sottolineare poc'anzi.

Per quanto riguarda il punto 6, mi sembra che non vi siano né possano sorgere dubbi interpretativi perché il secondo comma dell'articolo 10 recita: « È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600 mila ». Ed il testo attuale della legge recita: « Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nelle... della professione ».

Con questo emendamento si precisa che tuttavia i pensionati dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, cioè, dopo cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione, sono tenuti a corrispondere contributi soltanto nella misura pari al 3 per cento: il che non gioca più sulla pensione ma rappresenta soltanto un contributo di solidarietà.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo in linea di massima concorda sugli emendamenti presentati e si riserva di esprimersi nello specifico successivamente all'acquisizione dei pareri delle Commissioni I e V.

Da un punto di vista di carattere più generale il Governo ritiene inoltre necessario che si arrivi alla unificazione degli statuti dei fondi pensioni, ferme restando le singole autonomie. Desidero aggiungere che le modifiche apportate dal Senato al provvedimento relativo alla Cassa geometri sono state approvate all'unanimità, precisando altresì che il Governo ha acceduto a quelle soluzioni perché è stato travolto da un fatto nuovo verificatosi presso la Commissione lavoro del Senato: intendo riferirmi alla completa identità di vedute registratasi tra le varie parti politiche. Per questa ragione non abbiamo potuto avanzare alcun tipo di opposizione, quasi che il « consorzio » dei geometri fosse presente in Commissione.

Per quel che riguarda la modifica dell'articolo 2 della legge n. 576 desidero che la previsione di quindici anni solari come punto di riferimento per il computo della pensione ricalca una disposizione già accolta al Senato perché, a differenza del pubblico impiego, nell'esercizio della pubblica professione possono verificarsi interruzioni dell'attività di uno o più anni, per cui per poter equiparare gli anni perduti era necessario individuare un periodo abbastanza ampio da consentirne il conteggio.

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 con un unico articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 con un unico articolo 2.

(È approvato).

L'emendamento, come gli altri due successivamente che voteremo, sarà trasmesso alle Commissioni I e V affinché esprimano il necessario parere.

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

ENEA PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. L'articolo aggiuntivo è stato illustrato dal collega Ricci. Non ritengo pertanto di dover aggiungere altro a quanto è già stato detto.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro di astenermi anche dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo, recante il numero 3, presentato dai relatori.

(È approvato).

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. L'emendamento si illustra da sé trattandosi semplicemente della fissazione, nella misura annua dell'1 per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa, dell'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti. Attualmente è prevista una somma fissa pari a circa 250 milioni.

PIETRO ICHINO. Ritengo necessario che la I Commissione affari costituzionali chiarisca la compatibilità della norma contenuta nell'articolo aggiuntivo in discussione con i principi generali della disciplina previdenziale per i liberi professionisti. Il contenuto dell'articolo, infatti, si riallaccia al criterio secondo cui la funzione della Cassa deve avere anche carattere assistenziale, mentre il principio di fondo della riforma è rappresentato proprio dalla separazione tra assistenza e previdenza.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io credo che la Commissione affari co-

stituzionali debba risolvere il quesito e sciogliere la riserva testè avanzata dal collega Ichino.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Non ho niente in contrario a che venga rappresentata questa necessità alla Commissione affari costituzionali. Desidero solo sottolineare che si tratta di somme iscritte a bilancio che sono a totale carico degli iscritti alla Cassa.

VINCENZO TRANTINO. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo n. 4 presentato dai relatori.

(È approvato).

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5.

La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

PIETRO ICHINO. Anche per questo articolo aggiuntivo valgono le considerazioni svolte in ordine al precedente.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo conferma a proposito di questo articolo la riserva espressa in ordine a quello precedente.

VINCENZO TRANTINO. Mi asterrò anche dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Anch'io mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo n. 5 presentato dai relatori.

(È approvato).

L'onorevole Sabbatini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

Nel quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppresse le parole: « prima della carica ».

GIANFRANCO SABBATINI. Come risulta evidente dalla lettura del mio articolo aggiuntivo si tende ad eliminare le parole « prima della carica ». In base alla disposizione attualmente in vigore, infatti, chi diventa deputato o consigliere regionale ha la possibilità di fare una previsione relativamente agli oneri ed agli utili del trattamento previdenziale. La limitazione della possibilità della rivalutazione al reddito massimo conseguito prima della carica può portare qualche danno agli interessati dato che, anche se il soggetto opta per la carica elettiva e sospende quindi l'esercizio della professione, questa ha degli strascichi che si protraggono per diverso tempo per cui si verifica che il massimo utile conseguito è riferibile non già al periodo precedente l'assunzione della carica elettiva, bensì a quello successivo. Capisco che alcune obiezioni che ho ascoltato dai relatori possano anche essere convincenti. Con esse si sostiene che se si prevede questo per il futuro si può dare luogo a fenomeni per i quali si viene a cumulare dopo l'entrata nella carica il reddito maggiore. Ma il problema si pone più che per il futuro per il passato, cioè per quelli che ne devono usufruire e che non hanno fatto calcoli o previsioni particolari.

Ho visto che in questo provvedimento sono state prese in considerazione tante

posizioni e tanti interessi giusti ed utili per la categoria. Quindi, potrebbe anche esservi un riferimento in questo senso. Comunque, se questo debba essere rivisto in termini di una norma transitoria, per esempio, non mi oppongo. In altre parole, se il relatore od il Governo fossero d'accordo nel farne, se mai, una norma transitoria per il passato questo potrebbe anche andare bene.

Ritengo che l'altra ragione per cui è stato proposto questo emendamento possa essere superata. Potrebbe esservi, cioè, una interpretazione che potrebbe risolvere il dubbio. Per questa ragione ho presentato un emendamento, sul quale però mi rimetto alla decisione della Commissione.

PIETRO ICHINO. Così come è formulato non condivido questo emendamento e preannuncio il voto contrario del gruppo comunista perché è fin troppo nota la facilità con cui i redditi dei professionisti possono essere spostati da un anno all'altro con il puro e semplice trasferimento della data di emissione della parcella da un anno all'anno successivo. Mentre ha un senso prevedere che si paghino i contributi rispetto ad un anno in relazione al quale questa manovra non è ragionevolmente possibile, altra cosa è, invece, consentire che i contributi vengano rivalutati rispetto ad un anno in cui questa manovra è possibile, come sarebbe, per esempio, l'anno successivo all'elezione alla carica.

Per questo credo che se l'emendamento non sarà modificato voteremo contro di esso.

MARTE FERRARI. Condivido le osservazioni negative or ora espresse. Con questa norma tendiamo a evitare che vi siano quei fatti che sono ben conosciuti. Pertanto concordo sul fatto che l'emendamento non può essere accolto e che la situazione dovrebbe essere esaminata meglio successivamente.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Credo che il problema si possa risolvere nel senso indicato subordinatamente dal col-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

lega Sabbatini, cioè attraverso la presentazione di una norma transitoria.

**PRESIDENTE.** In questo caso potremmo accantonare questo articolo per riprenderlo alla fine della discussione.

**GIANFRANCO SABBATINI.** Lo ritiro, alla luce delle considerazioni fatte, riservandomi di presentare un altro emendamento nei termini che sono stati da me stesso indicati.

**PRESIDENTE.** Ai fini del parere, varrebbe la pena, in ogni caso, di presentarlo adesso.

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** Prendiamo atto della dichiarazione del presentatore di ritirare il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ichino, Maroli e Sabbatini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 5-bis.**

« La facoltà di riscatto di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, richiamata dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 516, può essere esercitata per il periodo massimo corrispondente alla durata legale del corso di laurea nonché degli anni di pratica professionale, in misura non superiore a tre, alle condizioni ivi previste ».

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** Sono favorevole a questo emendamento.

**MARIO COSTA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo è favorevole.

**MARTE FERRARI.** Il giudizio non può essere negato ad altre categorie. Questo problema viene riproposto anche dai recenti studi in relazione alla riforma delle pensioni. Rimane il fatto che viene messo in discussione il recupero del periodo di laurea ai fini della pensione. È stata una ricerca del Ministero del tesoro a porre in luce questo problema.

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** Non si tratta di innovare qualcosa per quanto riguarda il periodo di laurea in quanto già la legge 22 luglio 1975, n. 319, prevede praticamente la possibilità di riscatto del periodo di laurea fino a quattro anni. Il problema riguarda, invece, il riscatto del praticantato perché quella legge prevede il riscatto fino ad un anno mentre fino al momento dell'iscrizione all'albo dei procuratori passano almeno due anni e mezzo o tre anni.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 5-bis.

(È approvato).

L'onorevole Maroli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

**ART. 5-ter.**

Nel quinto comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, alla terzultima riga, sono soppresses le parole: « e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952 ».

Poiché al punto 15 (pagina 16 del fascicolo degli emendamenti) vi è qualcosa che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 26, le chiedo, onorevole Maroli, se lei abbia già verificato se non vi sia contraddizione tra quell'emendamento già approvato in linea di principio e questo che lei ha presentato e del quale ho dato testè lettura.

**FIORENZO MAROLI.** Non vi era niente di contraddittorio.

Sono sempre stato contrario al riscatto del periodo di laurea per i professionisti dal momento che questi ultimi per poter esercitare non possono non aver conseguito quel diploma; per questa ragione ritengo che sia sufficiente dire che il collocamento a riposo avviene al sessantesimo anno di età.

A parte ciò, è stata inserita nella legge la previsione del riscatto oltre che per

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia anche per ottenere quella di anzianità. Sommando le diverse possibilità di riscatto, succede che alcuni avvocati riescono ad andare in pensione a cinquant'anni. È opportuno, pertanto, evitare che si verifichino ancora prepensionamenti tanto anticipati.

PIETRO ICHINO. Sono d'accordo su quanto detto dal collega Maroli.

Desidero cogliere l'occasione per ricordare al collega Maroli che, almeno se non erro, l'inciso che adesso egli chiede di sopprimere è stato inserito nel provvedimento attraverso l'approvazione di un emendamento presentato dal suo stesso gruppo parlamentare.

FIRENZO MAROLI. Probabilmente in quell'occasione sarò stato distratto perché ero convinto anche ieri di quanto ho oggi affermato.

MARTE FERRARI. Condivido le argomentazioni del collega Maroli e sono quindi favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5-ter anche perché esso si muove in coerenza con un emendamento già approvato ed evita che si instauri il principio secondo cui le pensioni non sono legate al periodo di lavoro effettivamente svolto.

Inoltre, dal momento che i problemi vanno risolti sempre nell'ambito di una visione globale, anche quelli relativi al riscatto devono esser presi in considerazione seguendo le linee generali che informano il sistema della previdenza, evitando correzioni parziali che creano disagi ed aumentano le disomogeneità. Desidero, comunque, cogliere l'occasione per dire che anche questa questione poteva essere risolta assieme ad altre, così come ho detto sin dall'inizio dell'esame del provvedimento; sono convinto, infatti, che le singole fattispecie che stiamo esaminando non rappresentino fatti contingenti ma situazioni che andrebbero viste globalmente, seguendo i criteri generali di riforma cui tutti ci siamo richiamati.

ENEA PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 5-ter presentato dal collega Maroli poiché consente di armonizzare la disposizione in oggetto con le altre previste dai provvedimenti relativi alle Casse di altri professionisti ed a quelle inerenti all'assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo Maroli 5-ter.

(È approvato).

Gli onorevoli Sabbatini e De Cataldo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*quater*.

Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

ENEA PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono d'accordo. Pregherei soltanto di migliorarne la formulazione in sede di coordinamento.

MARTE FERRARI. Ritengo che questo articolo aggiuntivo possa essere accolto in quanto non lascia adito a scelte autonome ma definisce un periodo certo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5-*quater*.

(È approvato).

---

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

---

I relatori hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Tutto il testo del provvedimento, comprensivo degli emendamenti oggi approvati in linea di principio, sarà trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO